



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MENIA e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2023

Introduzione del reato di detenzione illecita di dispositivi telefonici cellulari e apparecchiature informatiche da parte dei detenuti in ambito penitenziario, nonché di analoghe fattispecie disciplinare nelle norme sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354

ONOREVOLI SENATORI. - Bisogna con ogni urgenza intervenire legislativamente nel sistema penitenziario italiano, al fine di contrastare e sanzionare più efficacemente l'uso illecito di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, in grado questi ultimi di consentire la connessione sulle reti *internet* e di poter effettuare operazioni finanche bancarie, da parte di quei detenuti che, attraverso innumerevoli artifici, riescano ad averne nella loro disponibilità, determinando una immancabile caduta di credibilità da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Ripetute sono al riguardo le vibrante richieste d'intervento legislativo che provengono dal mondo degli operatori penitenziari, in particolare dagli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, i quali ultimi, insieme con i loro direttori, si vedono ingiustamente additati di responsabilità, nonostante conducano una serrata e continua azione di contrasto e di controlli all'interno delle carceri.

Infatti, allorché essi pure, e con successo, riescono ad individuare e sequestrare i dispositivi cellulari telefonici illecitamente tenuti dalle persone detenute, non possono di fatto contare su una rigorosa risposta sanzionatoria, sia penale che disciplinare, adeguata al possibile *vulnus* che viene perpetrato nei confronti della credibilità del sistema penitenziario e giudiziario, non essendovi, ad oggi, alcuna esplicita previsione in tal senso e risultando il tutto lasciato, in verità, alla creatività di quanti eventualmente giudicheranno sia sul piano giudiziario che amministrativo, i quali, comunque, dovranno considerare il rischio della probabile impugnazione dei loro provvedimenti, perché manchevoli di esplicite e tassative disposi-

zioni in materia, verosimilmente perché non immaginate né contemplate allorché furono stilate le norme attualmente in vigore sia del codice penale che dell'ordinamento penitenziario.

Giornalmente, com'è noto, all'interno degli istituti vengono eseguite perquisizioni locali e personali nei riguardi di persone ristrette, ma non è agevole rinvenire i precitati dispositivi, i quali oltre ad essere sempre più potenti e versatili, possono essere di dimensioni sempre più ridotte, talché risulteranno facilmente occultabili; si aggiunga poi la mancata esplicita previsione di sanzioni penali e disciplinari da irrogare a quanti si dimostri che li abbiano detenuti illecitamente; tutto ciò produrrà il maggior rischio di incitare e favorirne il loro non consentito ingresso in carcere, pure in ragione del lucroso mercato che possono ingenerare.

Le continue notizie, inoltre, che provengono dalla stampa, soprattutto quella locale, in merito a tali illeciti, inducono l'opinione pubblica a ritenere, non senza ragione, che attraverso i cellulari, i tablet *et similia*, i detenuti di fatto continuino a curare non solo i meri rapporti familiari, ma soprattutto, prima di tutto, i loro loschi affari, mantenendo le fila del controllo di gruppi criminali e di traffici.

Inutili sembrano i moniti rivolti alla popolazione detenuta da parte delle direzioni, ancorché le stesse richiamino, in assenza di altri validi strumenti normativi, il contenuto dell'articolo 650 del codice penale il quale, avendo natura contravvenzionale, appare obiettivamente inefficace e privo di afflittività agli occhi dei ristretti che invece osservano quanti e quali grandi vantaggi illeciti possono acquisire dall'uso clandestino di di-

spositivi cellulari *et similia* all'interno di un carcere.

Appare pertanto di tutta evidenza come occorra intervenire, urgentemente e senza più alcun indugio, anche al fine di evitare l'ulteriore rischio che anche quanti siano pubblici ufficiali o addetti a servizi pubblici, o comunque persone autorizzate ad accedere all'interno degli istituti penitenziari, semmai perché minacciati, oppure per trarne profitto, si prestino ad introdurre illecitamente dispositivi telefonici o altri strumenti o oggetti che consentano ai detenuti di poter comunicare con l'esterno, rendendo inefficaci i divieti posti dall'autorità giudiziaria o conseguenti alle misure privative della libertà alle quali sono sottoposti, con rischi di portata

incalcolabile ove si tratti di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Rischi tra l'altro accresciuti anche dal pericolo della radicalizzazione religiosa violenta dei tempi che viviamo.

Nel disegno di legge, inoltre, viene contemplata anche la previsione disciplinare nei riguardi del detenuto che abbia violato le disposizioni in materia di illecita comunicazione con dispositivi telefonici o altri apparati tecnologici non autorizzati, armonizzandola con l'attuale impianto amministrativo di natura regolamentare.

Il disegno di legge, che si compone di soli tre articoli, non comporta, inoltre, spese per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 391-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 391-quater. - *(Detenzione indebita di apparecchi telefonici o altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni da parte di soggetti detenuti)* - Fuori dei casi previsti dagli articoli 391-bis e 391-ter, la detenzione indebita all'interno del carcere da parte del detenuto di apparecchi telefonici o altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni è punita con la pena di mesi sei di reclusione.

In caso di accertato effettivo utilizzo dell'apparecchiatura da parte del detenuto, si applica il terzo comma dell'articolo 391-ter ovvero, nel caso di detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il terzo comma dell'articolo 391-bis. In tali casi la pena si applica anche ove il detenuto sia già stato condannato alla pena dell'ergastolo.

Nel caso in cui si accerti che attraverso l'utilizzo illecito dell'apparecchiatura la persona detenuta abbia mantenuto rapporti con appartenenti ad organizzazioni criminali, anche se tra questi vi siano familiari e conviventi, la pena è aumentata.

Le pene di cui ai commi precedenti possono, in ogni caso, essere ulteriormente aumentate nel caso in cui si accerti che attraverso l'utilizzo dell'apparecchiatura la persona detenuta non ancora condannata abbia cercato di influire sull'andamento del processo, tentato di inquinare le prove o comunicato con persone complici al fine di sottrarre all'acquisizione da parte dello Stato

beni personali leciti o beni proventi del reato, o minacciato testimoni o comunque concretamente progettato o posto in essere un tentativo di evasione suo o di altri ristretti.

La stessa pena di cui al primo comma, ridotta nel massimo alla metà, si applica allorquando siano rinvenute in possesso del detenuto esclusivamente le schede telefoniche sim, sempre che, a seguito dei relativi accertamenti, risulti che non siano state effettivamente e indebitamente utilizzate dallo stesso nel corso della sua detenzione.

I delitti di cui al presente articolo nonché agli articoli 391-*bis* e 391-*ter*, ove commessi in concorso con quelli di concussione o corruzione, costituiscono una fattispecie autonoma e sono puniti ai sensi dell'articolo 73 ».

2. All'articolo 391-*bis*, secondo comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio di cui al presente comma che operino in ambito penitenziario si applica la pena accessoria della destituzione d'ufficio per infedeltà verso l'amministrazione penitenziaria e comunque, in caso di sospensione della pena e fino a che non siano effettivamente destituiti, la sospensione dal servizio con relativa riduzione stipendiale. Nel caso di cui al periodo precedente, la pena della reclusione può essere ridotta se il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che operano in ambito penitenziario abbiano agito sotto obiettiva minaccia, rivolta alle loro persone o a quelle dei propri familiari o conviventi ».

3. All'articolo 391-*ter*, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio di cui al presente comma che operino in ambito penitenziario si applicano il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 391-*bis* ».

4. Gli apparecchi telefonici o altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni di cui agli articoli 391-*bis*, 391-*ter* e 391-*quater* del codice penale, come rispettivamente modificati e introdotto dal presente articolo, per i quali sia stato disposto il sequestro, possono, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, su domanda del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, essere venduti oppure utilizzati dallo stesso Dipartimento, ovvero conferiti al Museo criminologico del medesimo Dipartimento. In alternativa, possono farne richiesta le direzioni penitenziarie, ove allestiscano propri spazi espositivi o museali.

Art. 2.

(*Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354*)

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) per i detenuti che abbiano comunque illecitamente detenuto apparecchi telefonici o altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni o li abbiano utilizzati per comunicare con l'esterno ».

Art. 3.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00